



TELEFONATE A CASA DA UFFICIO: UNA OGNI 2 GIORNI NON E' REATO

Data 30 marzo 2003
Categoria medicina_legale

Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 7347/03

La Cassazione e' tornata sul capitolo telefonate personali dall'ufficio: dopo aver sancito nel settembre scorso (come riportato nello scorso numero di Pillole) che puo' bastare una chiamata al giorno per fare scattare una condanna per peculato, oggi ha precisato meglio i suoi indirizzi affermando che, invece, effettuare una telefonata ogni due giorni non costituisce reato.

I Fatti: la Procura di Campobasso chiedeva la condanna di Luigi D. N., impiegato Pubblico del Molise, colpevole di avere effettuato 32 telefonate personali in 60 giorni dal telefono dell' ufficio. Luigi D. N. era finito sotto inchiesta per il reato di peculato (previsto dall'art. 314 c.p.), con l'aggravante della continuazione, per le 32 telefonate effettuate nell'orario di lavoro nel periodo 30 marzo - 29 maggio del '98.

L' accusato era stato assolto dal gup del Tribunale di Campobasso il 23 ottobre del 2001.

Contro l'assoluzione opponeva appello il Procuratore della Repubblica di Campobasso, sottolineando che l' assoluzione dell'impiegato "avrebbe surretiziamente e illegittimamente introdotto una soglia di punibilita' non prevista dal legislatore". Ad avviso del pm inoltre l'impiegato avrebbe potuto "soddisfare le sue esigenze con il ricorso alle moderne tecnologie". In altre parole avrebbe potuto utilizzare il proprio cellulare per chiamare casa.

La Cassazione respingeva il ricorso in quanto l'utilizzo del telefono dell'ufficio con questa frequenza rientrerebbe nel "caso eccezionale", non punibile poiche' in questi casi "l'ordinamento espressamente riconosce la deroga all'uso del telefono da parte del pubblico dipendente".

Per l'Alta Corte una chiamata ogni due giorni deve essere "interpretata come espressione del 'caso eccezionale' alla cui sussistenza l'ordinamento espressamente riconosce la deroga all'uso del telefono da parte del pubblico dipendente, con gli eventuali riflessi che possono derivarne sul piano disciplinare o sotto altri aspetti nel caso di accertata mancanza dei presupposti idonei a giustificare una deroga, pur in via di principio ipoteticamente configurabile".